

Pubblicato il 14/02/2023

**N. 02594/2023 REG.PROV.COLL.  
N. 05397/2022 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Ter)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5397 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

S.I.Lu.C. S.r.l.s, Project 23 S.r.l., Ditta Novelli Pierluigi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Silvia Lanzaro, Daniele Bracci e Ugo Altomare, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di Monterotondo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Clara Curreri e Francesca Antonacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

Giuseppe Bocci, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento,*

quanto al ricorso introduttivo:

- del Regolamento per la tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità urbana del Centro Storico approvato con Deliberazione del Consiglio

comunale n. 4 del 17.3.2022;

- della Deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 17.3.2022 recante “approvazione Regolamento per la tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità urbana del centro storico”;

- dell'Avviso recante “Procedura per richiesta concessione occupazione suolo pubblico per attività di somministrazione alimenti e bevande”, datato 14.4.2022;

- di ogni altro atto, provvedimento e/o comportamento, presupposto, preordinato, connesso, consequenziale e/o esecutivo agli atti impugnati, anche se ignoto che comunque possa incidere sui diritti e/o interessi legittimi della ricorrente;

e, quanto ai motivi aggiunti,

per l'annullamento:

- dell'Autorizzazione all'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per attività somministrazione pubblico esercizio Reg. SUAP: N.72/2022 (doc 16) rilasciata dal Comune di Monterotondo in data 21.6.2022 (doc 17) in favore del Sig. Cadamuro Luigi in qualità di Legale Rappresentante della Ditta S.i.lu.c. Srl, nella parte in cui stabilisce l'occupazione dell'area pubblica sino al 31.12.2022 per soli mq 30;

- dell'Autorizzazione all'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per attività somministrazione pubblico esercizio Reg. SUAP: N.105/2022 (doc 18) rilasciata dal Comune di Monterotondo in data 10.8.2022 (doc 19) in favore del Sig. Novelli Pierluigi in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Individuale Omonima nella parte in cui stabilisce l'occupazione dell'area pubblica sino al 31.12.2022 per soli mq 30;

- dell'Autorizzazione all'occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche per attività somministrazione pubblico esercizio Reg. SUAP: N. 113/2022 rilasciata dal Comune di Monterotondo in data 25.8.2022 (doc 20) in favore del Sig. Francaviglia Francesco in qualità di Legale Rappresentante della Ditta

PROJECT23 SRL, nella parte in cui stabilisce l'occupazione dell'area pubblica sino al 31.12.2022 per mq 30;

- di ogni altro atto, provvedimento e/o comportamento, presupposto, preordinato, connesso, consequenziale e/o esecutivo agli atti impugnati, anche se ignoto che comunque possa incidere sui diritti e/o interessi legittimi dei ricorrenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Monterotondo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2023 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Con delibera del Consiglio comunale n. 4 del 17 marzo 2022, il Comune di Monterotondo ha approvato il “Regolamento per la tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità urbana del Centro Storico”, a seguito del quale, in data 14 aprile 2022, è stato pubblicato l’Avviso recante “Procedura per richiesta concessione occupazione suolo pubblico per attività di somministrazione alimenti e bevande”.

Le ricorrenti, titolari di esercizi commerciali di ristorazione, bar, pub, enoteche e simili insistenti nella fascia “B” del Comune di Monterotondo come individuata nel Regolamento n. 4/2022, hanno impugnato, a mezzo del ricorso introduttivo, specifiche previsioni regolamentari contenute nella delibera e il successivo avviso del 14 aprile 2022, dei quali hanno chiesto l’annullamento per diverse ragioni di violazione di legge ed eccesso di potere.

In particolare, le ricorrenti hanno censurato i commi 3 e 8 dell’art. 5 del regolamento, rubricato “Occupazione del suolo pubblico e apertura cavi”, i quali, rispettivamente, stabiliscono che “Nella “fascia B” l’occupazione potrà essere riconosciuta nelle aree immediatamente prospicienti, previa verifica del

rispetto delle norme di sicurezza e transitabilità, in misura massima pari al 30% della superficie utile dell'esercizio (superficie lorda sottratta dagli spazi adibiti a cucine, bagni, magazzini e depositi). Nel caso di esercizi commerciali con superficie utile pari o inferiore a 30 mq la superficie massima concedibile potrà essere di 10 mq. Nel caso di esercizi commerciali di dimensioni maggiori, le singole concessioni non potranno avere una dimensione superiore a 30 mq." e che "è vietato occupare spazi pubblici per l'alloggiamento di cassonetti di qualsiasi genere e tipo, come ad esempio per la raccolta dei rifiuti. La sosta su viabilità pubblica non potrà essere superiore al tempo necessario per consentire le eventuali operazioni di svuotamento, e in ogni caso non potrà essere maggiore di 3 ore se la raccolta è prevista nell'intervallo di tempo dalle 9.00 am alle 23.00 pm."

Il Comune di Monterotondo si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame in quanto inammissibile e infondato.

Con i motivi aggiunti le ricorrenti hanno impugnato le autorizzazioni all'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche per attività somministrazione pubblico rispettivamente rilasciate dal Comune di Monterotondo in data 21 giugno 2022 in favore della S.i.lu.c. srl, in data 10 agosto 2022 in favore alla ditta Novelli Pierluigi e in data 25 agosto 2022 in favore della PROJECT23 SRL, tutte nella parte in cui concedono ad esse ricorrenti l'occupazione dell'area pubblica sino al 31 dicembre 2022 per soli 30 metri quadrati.

Il ricorso è affidato ai medesimi motivi di doglianza già spesi con il ricorso introduttivo.

Anche di tale ricorso il Comune di Monterotondo ha chiesto il rigetto.

Alla camera di consiglio del 4 ottobre 2022, il Collegio, visto l'art. 55, co. 10, c.p.a. e considerato che le esigenze della parte ricorrente fossero tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ha fissato l'udienza per la discussione del ricorso nel merito.

All'udienza pubblica del 7 febbraio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

## DIRITTO

In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza d'interesse e difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti formulata dal resistente Comune sul presupposto che il regolamento comunale impugnato è atto generale ed astratto, costituente fonte normativa di secondo grado, privo di immediata efficacia lesiva.

L'eccezione va respinta, alla luce del fatto che le disposizioni gravate, il cui contenuto è stato sopra riportato, hanno una immediata valenza precettiva e, dunque, lesiva, ciò che ne legittima (e impone) l'immediata impugnativa (cfr., ex multis, Tar Campania, Napoli, sez. I, 13 giugno 2022, n. 3972).

Nel merito il ricorso va accolto in parte, limitatamente alla domanda di annullamento dell'art. 5, comma 3, del regolamento impugnato, per assorbente fondatezza delle censure di difetto di motivazione e di istruttoria ed eccesso di potere per irragionevolezza articolati con il secondo motivo di doglianza.

E, infatti, pur a voler considerare le ragioni per le quali il Comune di Monterotondo, oltre ad aver previsto specifiche disposizioni per il centro storico in senso stretto (zona A dell'abitato), ha avvertito la necessità di individuare ulteriori prescrizioni riguardanti la zona B del territorio comunale (nella quale si trovano gli esercizi delle ricorrenti), in considerazione della contiguità delle zone e dei consequenziali possibili riverberi, in assenza di specifiche prescrizioni, delle modalità di esercizio delle attività economiche site in zona B su quella stessa zona A che si intendeva tutelare (motivazioni esposte nella delibera di approvazione del regolamento e ulteriormente illustrate negli scritti difensivi del Comune), occorre rilevare come la generale previsione di divieto di concessione di o.s.p. superiori a 30 metri quadrati in tutta la zona B sia stata introdotta senza tener conto delle dimensioni interne dei singoli esercizi (che infatti rilevano al solo fine di consentire una

occupazione inferiore a quella massima indicata), dell'eventuale collocazione o meno degli esercizi in aree pedonali o a traffico ridotto e senza individuare specifici profili di incompatibilità delle dimensioni delle o.s.p. con le generali esigenze di tutela della salute, della sicurezza e della quiete pubblica poste a base dell'adozione dell'atto.

Ne discende l'accoglimento del ricorso, in parte qua, con assorbimento delle ulteriori argomentazioni articolate nel secondo motivo con riferimento alla detta previsione e dell'intero primo motivo di doglianza, volto a censurare il comma 3 dell'art. 5 sotto il profilo dell'incompetenza.

Il ricorso va invece respinto quanto alla domanda di annullamento del comma 8 dell'art. 5 del regolamento, laddove limita a sole tre ore (tra le 9.00 e le 23.00) la possibilità di mantenere i cassonetti dei rifiuti all'esterno dei locali.

La previsione, a mezzo di argomentazioni contenute nel secondo motivo di ricorso, è censurata dalle ricorrenti in considerazione del fatto che la stessa, obbligando i ristoratori e gli altri esercizi simili a mantenere i cassonetti all'interno dei locali, sarebbe foriera di gravi problemi igienici e sanitari per clienti e lavoratori.

La situazione sarebbe aggravata dalla circostanza che il Comune, che pure ha comunicato determinati orari per la raccolta dei rifiuti, non li rispetterebbe in concreto, con conseguente incertezza in ordine ai tempi del ritiro, che avverrebbe spesso in orari notturni e senza preavviso, così da impedire agli esercenti il regolare conferimento dei rifiuti.

Deve, per contro, osservarsi come la disposizione operi un adeguato contemperamento tra le esigenze pubbliche di decoro urbano, inequivocabilmente compromesso da una permanente esposizione sui marciapiedi cittadini dei raccoglitori per la raccolta differenziata, e le opposte esigenze rappresentate dai ricorrenti.

Con riferimento alle stesse, al di là della genericità e dell'assertività dell'affermazione secondo la quale i giorni e gli orari della raccolta

differenziata non verrebbero seguiti dagli operatori comunali, appare in ogni caso evidente che:

- la previsione, da parte del Comune, di una raccolta quotidiana dell'umido per le utenze non domestiche circoscrive a un tempo inferiore alle 24 ore la pretesa permanenza dei raccoglitori all'interno dei locali;
- è onere degli esercenti prevedere, all'interno dei locali, adeguate modalità di allocazione dei raccoglitori in maniera da non arrecare pregiudizio alla salute dei dipendenti e degli eventuali clienti, onere che non può essere traslato sulla pubblica amministrazione;
- l'eventuale passaggio degli operatori comunali per la raccolta dei rifiuti in orari notturni non appare pregiudicare le esigenze organizzative degli esercenti, atteso che il divieto contestato non vige dalle 23.00 alle 9.00.

In conclusione il ricorso introduttivo va in parte accolto e in parte respinto, nei sensi di cui in motivazione, mentre vanno dichiarati improcedibili i motivi aggiunti, atteso lo spirare del termine finale apposto alle concessioni impugnate, eccetto dalla difesa comunale.

Le spese di lite debbono essere compensate, in ragione dell'accoglimento solo parziale delle domande delle ricorrenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:

- a) accoglie in parte il ricorso introduttivo, nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto annulla l'art. 5, comma 3, del "Regolamento per la tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità urbana del Centro Storico", approvato con delibera del Consiglio comunale di Monterotondo n. 4 del 17 marzo 2022;
- b) lo respinge nel resto;
- c) dichiara improcedibili i motivi aggiunti;
- d) compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Roberta Cicchese, Consigliere, Estensore

Francesca Mariani, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Roberta Cicchese**

**IL PRESIDENTE**  
**Salvatore Mezzacapo**

IL SEGRETARIO